



COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.1994/12.2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 19.09.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 66 del 30.09.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 27.02.1997
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 22.02.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 15.02.2008

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

generalità e domicilio del richiedente;
motivo ad oggetto dell'occupazione;
durata, dimensione e ubicazione esatta dell'occupazione;
descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate::

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 5

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quanto l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 6

Divieto temporanee di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 7

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

violazione di norme di legge regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 8

Revoca della concessione

E'prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

ART. 9

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblica sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 (Novanta) giorni prima della scadenza.

ART. 10

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ad aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con

propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

ART. 11
Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nella strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblica passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Stato e della Provincia e al Demanio statale.

ART. 12
Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed
aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 11 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

CAPOLUOGO:
via Dante Alighieri;
via Roma;
via Faeit;
via Ronca;
Via Sottomonte;



via Bressan;
via Verdi;
Via Montessori;
via Manzoni;
Via Friuli;
via Chiesa;
via Cividina;
via Bertagnolli;
via Castello;
via 6 Maggio,
piazza F. Urli (per la parte non prospiciente prov. di
Billerio);
laterali di via Prampero (non prospicienti prov. di Billerio).

FRAZIONE BILLERIO:

borgo Buse;
borgo Venchiaredo;
borgo Bocon;
borgo San Giacomo;
borgo Urana (per la parte non prospiciente prov. di
Billerio);
borgo Polla (per la parte non prospiciente prov. di
Billerio);
borgo Cret (per la parte non prospiciente prov. di
Billerio);
borgo Foranesi (per la parte non prospiciente prov. di
Billerio);
borgo Vergon;
via Zire.

FRAZIONE BUERIIS:

via Lago;
via Borose;
via Vidinance;
via Braidii;
via Tese;
via Pasc;
via Pozz;
via Fornas;
via Prà di Coos;
via Latteria;
via Curia.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2ª categoria:

Nella predetta categoria devono intendersi inserite
tutte le rimanenti strade comunali extraurbane
esistenti sul territorio comunale.



La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

La superficie da tassare dei passi carrabili, ove la relativa tassa venga applicata, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 14

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente da banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 15

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.12 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributarla autonoma.



Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 12, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 6 ore riduzione del 50 per cento;
- b) occupazioni da 6 a 12 ore riduzione del 25 per cento;
- c) occupazioni da 12 fino a 24 ore tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 16 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/06 - Legge finanziaria 2007 viene stabilito in Euro 2,99 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.

ART. 16

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;

e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta a 1/3;

f) Abrogato

ART. 17

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia,

utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 18

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 19

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie




concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 20

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della L. 9.6.1990 n. 142 e dell'art. 43 dello Statuto comunale, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successiva a quella di ultimazione della pubblicazione.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili	Rev. 04 del 15.02.2008
		pag. 11 di 15

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima L. 34.000.=

Categoria seconda L. 24.000.=

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno riduzione ad 1/3

Categoria prima L. 11.333.=

Categoria seconda L. 8.000.=

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima L. 10.200.=

Categoria seconda L. 7.200.=

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima L. 17.000.=

Categoria seconda L. 12.000.=

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima L. 10.200.=

Categoria seconda L. 7.200 =

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartella segnaletica, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima L. 3.400.=

Categoria seconda L. 2.400.=

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.



Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima L. 3.400.=
Categoria seconda L. 2.400.=

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno L.
250.000.=

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

a) Centro abitato L. 20.000.=
b) Zona limitrofa L. 15.000.=
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000.=

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con la sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

a) Centro abitato L. 60.000.=
b) Zona limitrofa L. 50.000.=
c) Sobborghi e zone periferiche L. 30.000.=
d) Frazioni L. 10.000.=

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterranea di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di, capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri a frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro,



**COMUNE DI
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale
sugli immobili**


Rev. 04 del
15.02.2008

pag. 13 di 15

la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuna di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili	Rev. 04 del 15.02.2008
		pag. 14 di 15

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima	L. 3.000.=
Categoria seconda	L. 2.000.=

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 1.500.=
Categoria seconda	L. 1.000.=

 2. fino a 6 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 750.=
Categoria seconda	L. 500.=

 3. oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 2.250.=
Categoria seconda	L. 1.500.=

 4. oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni:


Categoria prima	L. 1.125.=
Categoria seconda	L. 750.=

 5. oltre le 12 ore e fino le 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 3.000.=
Categoria seconda	L. 2.000.=

 6. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 1.500.=
Categoria seconda	L. 1.000.=
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
 Tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione ad 1/3):
- | | |
|-------------------|------------|
| Categoria prima | L. 1.000.= |
| Categoria seconda | L. 666.= |

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili	Rev. 04 del 15.02.2008
		pag. 15 di 15

- C) abrogato.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla A) è ridotta dell'80%.
- I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 10.000.=
- b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 15.000.=

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 90 giorni del 30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni del 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni del 100%

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.